

**REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO
PROFESSIONALIZZANTE POST LAUREAM – LAUREA MAGISTRALE**

**Tirocinio Pratico Valutativo (TPV) abilitante alla Sezione A dell'Albo delle Psicologhe e degli
Psicologi**

Art. 1 – Definizioni e finalità

Ai sensi del Decreto Interministeriale n. 567 del 20/06/2022, coloro che hanno conseguito o che conseguono la laurea magistrale in Psicologia in base ai previgenti ordinamenti didattici non abilitanti, acquisiscono l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo previo superamento di un tirocinio pratico-valutativo e di una prova pratica valutativa.

Il **Tirocinio Pratico Valutativo (TPV)** va inteso come un sistema di apprendimento e sviluppo di competenze professionali, finalizzato alla progressiva costruzione dell'appartenenza della/del laureata/o alla propria comunità professionale. Tale sistema si fonda sul riconoscimento del valore formativo dell'esperienza diretta, assistita da professioniste/i esperte/i appartenenti alla stessa comunità professionale della/del tirocinante e in particolare rende possibile o facilita il conseguimento dei seguenti obiettivi:

- consentire alla/al tirocinante di entrare in contatto, sotto supervisione, con i contesti e le problematiche delle professioni delle/dei laureate/i rispettivamente della classe 58/S – Psicologia e della corrispondente classe di laurea magistrale LM-51 - Psicologia per l'iscrizione alla Sezione A, le metodologie di azione tipiche, integrando le conoscenze teoriche con le conoscenze pratiche;
- riflettere su conoscenze e attività concrete, sui sottostanti assunti teorico-disciplinari, nonché sulle relazioni tra questi due ambiti, apprendendo procedure collegate a conoscenze psicologiche;
- iniziare ad interagire con le altre figure professionali, nel rispetto della specificità ed autonomia di competenze, nonché dello *status* proprio di ciascuna.

Si avvale di:

Soggetto promotore: Università degli Studi di Bari Aldo Moro, ovvero il soggetto che promuove l'esperienza di tirocinio controllandone i contenuti e lo svolgimento, assumendo così la responsabilità della qualità e della regolarità dell'iniziativa.

Soggetto ospitante: organizzazioni ed enti pubblici o privati, presso i quali si svolge il tirocinio.

Tutor del soggetto ospitante: psicologa/o che assume la funzione di responsabile dell'inserimento della/del tirocinante all'interno del soggetto ospitante e ne supervisiona le attività formative (cfr. Art. 3). Allo scopo di perfezionare la propria preparazione pratico/teorica la/il tirocinante affianca la/il tutor del soggetto ospitante in attività qualificate e finalizzate esclusivamente alla sua formazione. Tali attività consentiranno alla/al tirocinante di coniugare la preparazione teorica acquisita con competenze applicative tipiche dei diversi ambiti della psicologia.

Le attività, supervisionate, prevedono l'osservazione diretta e lo svolgimento di attività finalizzate ad un apprendimento situato e allo sviluppo delle competenze legate ai contesti applicativi degli

ambiti della psicologia e delle abilità procedurali e relazionali fondamentali per l'esercizio dell'attività professionale. Tali competenze fanno riferimento agli atti tipici e riservati, caratterizzanti la professione di psicologo anche ai sensi dell'articolo 1 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, e comprendono l'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione, di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità nonché le attività di sperimentazione, ricerca e didattica.

L'eventuale contatto diretto con le/i pazienti-utenti-clienti deve essere sempre supervisionato direttamente dalla/dal tutor del soggetto ospitante e farà riferimento alle norme etiche che regolano la professione psicologica. Lo stesso vale anche per eventuali attività di ricerca svolte nell'ambito del tirocinio.

Art. 2 – Tipologia di Soggetti ospitanti

- a) Il TPV deve essere svolto in contesti operativi presso qualificati enti esterni convenzionati con l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, ovvero strutture sanitarie pubbliche o private accreditate e contrattualizzate con il Servizio Sanitario Nazionale. Se tali strutture non possono assicurare l'adeguata ed effettiva disponibilità al loro interno di servizi di psicologia e dei relativi tutor, il TPV può essere svolto interamente presso altri enti esterni convenzionati con l'Università.
- b) Gli Enti/Aziende pubblici e privati, diversi dalle strutture sanitarie pubbliche o private accreditate e contrattualizzate con il Servizio Sanitario Nazionale, che si candidano ad ospitare i tirocinanti devono possedere i seguenti requisiti:
 - presenza delle funzioni e prestazioni di natura psicologica – così come indicate nell'allegato 1, tabella C ex art. 2 co.1 del D.M. n. 165 del 19/07/2016, fatta eccezione per la Psicoterapia e le attività ad essa correlate - all'interno delle attività svolte dall'intera struttura o da un suo specifico settore;
 - possibilità per il tirocinante di partecipare direttamente alle attività ritenute basilari per l'attività professionale futura.

Le strutture che svolgono attività continuativa h24 (es. Centri clinici, pronto soccorso, etc.), al cui interno operano una pluralità di psicologi, devono garantire che il tirocinio possa essere svolto anche in regime di co-tutela, ferma restando l'attribuzione del tirocinante e la relativa responsabilità deontologica in capo ad un solo tutor.

Laddove, all'interno dell'Ente/Azienda, sia presente più di uno psicologo tutor, uno psicologo facente parte della struttura/servizio può facoltativamente essere individuato quale "Coordinatore dei tirocini di Psicologia".

L'accettazione e lo svolgimento delle attività di tirocinio non devono in alcun modo essere subordinate a:

- richieste di partecipazione ad attività formative propedeutiche o in itinere che richiedano un onere economico per la/il tirocinante;

- richiesta di una copertura assicurativa supplementare, oltre a quella già esplicitata nel Progetto Formativo di tirocinio.

c) Gli Enti/Aziende pubblici e privati che si candidano ad ospitare i tirocinanti devono compilare correttamente il modulo di richiesta di stipula convenzione, pubblicato sul sito istituzionale dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro; particolare attenzione dovrà essere posta all'inserimento dei dati anagrafici del/dei tutor, numero ed anno di iscrizione all'Albo, tipologia di rapporto con l'Ente/Azienda.

Alla richiesta dovranno essere allegati:

- copia statuto e/o dell'atto costitutivo (ad esclusione delle ASL e degli enti pubblici);
- relazione informativa sull'attività psicologica che viene svolta all'interno dell'Ente/Azienda negli ultimi tre anni;
- lettera di accompagnamento.

d) La valutazione delle proposte di accreditamento delle sedi viene effettuata da una Commissione Paritetica, composta dai docenti componenti la Commissione Tirocini di Area Psicologica istituita presso il Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, integrata dal Presidente *pro tempore* del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Puglia e da uno o più membri designati dall'Ordine della Puglia, nominati secondo criteri disposti dallo stesso Ordine. La Commissione così costituita nomina, al suo interno, un Coordinatore e si incarica di trasmettere all'ufficio competente l'elenco degli enti ritenuti idonei per l'attivazione della Convenzione.

e) La Commissione Paritetica si riunisce almeno due volte all'anno per la valutazione delle sedi di tirocinio e viene formalmente convocata dal Coordinatore.

Art. 3 – Requisiti e compiti del tutor

La/il tutor dovrà essere iscritto/a da almeno tre annualità all'Ordine degli Psicologi e delle Psicologhe, sezione A.

Le/i professioniste/i individuate/i come tutor devono intrattenere con l'Ente/Azienda un rapporto professionale consistente e sistematico, in qualità di dipendenti, collaboratori o consulenti, e svolgere attività con la qualifica specifica di psicologa/o che prevedano un impegno orario di minimo di 15 ore a settimana.

Per le competenze professionali e le attività della/del tutor si rimanda a quanto specificato dal Codice Deontologico e nelle Raccomandazioni per gli aspetti deontologici per le/i tutor e le/i praticanti dei tirocini professionalizzanti

Alla/al tutor, per l'intera durata della quota di tirocinio di cui è supervisore, spettano le seguenti funzioni:

- a) introduzione del tirocinante alla conoscenza del Codice Deontologico;
- b) introduzione del tirocinante nei diversi contesti dell'attività professionale: rapporti con le istituzioni, rapporti interpersonali, dotazione tecnico-strumentale;

- c) verifica dell'esperienza svolta dalla/dal tirocinante attraverso un costante monitoraggio, aiuto nella comprensione critica e apporto di suggerimenti e correzioni ad integrazione dell'esperienza;
- d) valutazione consuntiva del tirocinio che tenga conto dei risultati conseguiti dalla/dal tirocinante e della sua capacità di integrazione all'interno del contesto istituzionale in cui è stata svolta l'esperienza.

Il tutor, nell'assolvimento delle proprie attività:

- a) è tenuto a fornire al tirocinante un adeguato livello di conoscenze sul comportamento umano e sugli strumenti professionali, promuovendo la formazione e le responsabilità sociali degli atti derivanti dall'esercizio professionale;
- b) gestisce il rapporto formativo con la/il tirocinante salvaguardando la propria autonomia professionale, non demandando la formazione e la pratica della/del tirocinante ad altre professioni;
- c) ha l'obbligo di favorire il rispetto della dignità e dei diritti dell'utenza, istruendo la/il tirocinante riguardo a prassi e comportamenti; in tutti i casi egli è responsabile dell'operato del tirocinante ed ha il vincolo di tutelare il destinatario dell'intervento;
- d) svolge in forma esclusiva le attività professionali, demandandole in subordine alla/al tirocinante solo se supervisionato direttamente (presenza congiunta); in deroga a ciò si possono prevedere ambiti di supervisione indiretta per compiti rigorosamente strutturati (test, interviste strutturate non invasive, ecc.), escluse le parti di restituzione dell'informazione all'utenza; la deroga è possibile solo a seguito della valutazione del tutor dell'acquisizione delle competenze adeguate del tirocinante;
- e) stimola nelle/nei tirocinanti l'interesse per i principi deontologici, anche mostrando come egli stesso si ispiri e agisca;
- f) tutela le/i tirocinanti insegnando solo strumenti o tecniche appartenenti alla professione di psicologo, privilegiando gli strumenti di base; le competenze della/del tirocinante sono rigorosamente riferibili alle attività individuate per l'iscrizione alle sezioni A (art. 1 L. 56/89) o B (legge 170/2003) dell'Albo; ne consegue che il tutor avrà particolare attenzione nel non formare competenze non riconducibili alla professione individuata dalla sezione di riferimento.

Qualora il tutor debba interrompere l'incarico per qualsiasi causa, anche di carattere temporaneo, l'Ente/Azienda dovrà sostituirlo con un collega che abbia i requisiti previsti nel presente Regolamento e tempestivamente comunicarlo all'ufficio di competenza.

La/il tutor può seguire contemporaneamente un numero massimo di cinque tirocinanti, indipendentemente dal numero di sedi in cui opera.

Art. 4 –Tirocinio all'estero

Il tirocinio professionalizzante può essere svolto anche all'estero, fermo restando che non si tratti di paesi a rischio, secondo i criteri e le indicazioni del Ministero degli Affari Esteri.

Gli Enti/Aziende pubblici e privati, aventi sede legale all'estero, che si candidano ad ospitare

tirocinanti devono compilare correttamente il modulo di richiesta di stipula convenzione, pubblicato sul sito istituzionale dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro; particolare attenzione dovrà essere posta all'inserimento dei dati anagrafici del/dei tutor, numero ed anno di iscrizione all'Albo o elenco equivalente, tipologia di rapporto con l'Ente/Azienda.

Alla richiesta dovranno essere allegati:

- copia statuto e/o dell'atto costitutivo e/o documenti similari;
- relazione informativa sull'attività psicologica svolta all'interno dell'Ente/Azienda negli ultimi tre anni;
- lettera di accompagnamento;

La Commissione Paritetica valuterà, caso per caso, l'adeguatezza della struttura e del tutor aziendale, e trasmetterà il proprio giudizio di idoneità all'ufficio competente, che ne darà comunicazione alla struttura richiedente.

Art. 5 – Progetto formativo

Il tirocinio viene svolto sulla base di un progetto formativo, concordato e sottoscritto dal soggetto ospitante, dalla/dal tirocinante e approvato dal soggetto promotore. Nel progetto formativo dovranno essere dettagliati gli obiettivi e le attività che verranno svolte sotto la supervisione della/del tutor del soggetto ospitante e stabilite le modalità di svolgimento del tirocinio.

Il progetto formativo deve essere compilato di concerto con la/il tutor del soggetto ospitante a cura della/del tirocinante e consegnato all'U. O. Tirocini secondo le modalità indicate nelle linee guida pubblicate sul sito www.uniba.it.

Art. 6 – Inizio e durata del tirocinio

Il TPV si svolge dopo aver conseguito la laurea magistrale in Psicologia.

La durata del tirocinio è di massimo un anno a decorrere dalla data di inizio dello stesso, con un impegno di massimo 36 ore settimanali di attività, da svolgersi dopo il conseguimento della laurea specialistica 58/S - Psicologia e della corrispondente classe di laurea magistrale LM-51 - Psicologia, per l'iscrizione alla Sezione A dell'Albo delle Psicologhe e degli Psicologi. In questo arco temporale dovranno essere svolte un totale di 750 ore. Il tirocinio potrà essere svolto in un'unica struttura o in due strutture differenti; in tal caso il monte ore da svolgersi in ciascuna delle strutture è pari a 375 ore e, per ciascuno dei due periodi, dovrà essere compilato un diverso progetto formativo.

Qualora il tirocinio venga svolto in due strutture diverse, la presentazione dei due progetti formativi dovrà essere contestuale all'atto di richiesta di avvio del tirocinio; i due periodi dovranno svolgersi in maniera continuativa e senza interruzioni, salvo i casi previsti dal presente Regolamento.

I laureati che, alla data del 01 ottobre 2023, abbiano già attivato e/o stiano svolgendo il tirocinio professionalizzante di 1000 ore potranno:

- concludere il tirocinio professionalizzante di un anno, 1000 ore, ex D.P.R. 328/2001 e

accedere all'Esame di Stato;

- richiedere di adeguare il proprio tirocinio, svolgendo il TPV di 750 ore, ai sensi del art. 2, co. 1, del D.I. 567/2022 e accedere alla Prova Pratica Valutativa, compilando l'apposito modulo di adeguamento ed un nuovo libretto delle attività; tale condizione è subordinata alla sottoscrizione, da parte della struttura ospitante, della convenzione per il tirocinio pratico-valutativo ai sensi del D.I. 567/2022.

Per tutti i laureati che, alla data del 01 ottobre 2023, si trovino a svolgere il tirocinio professionalizzante *ex* D.P.R. 328/2001 presso le strutture interne dell'Università degli Studi di Bari, l'adeguamento al tirocinio pratico-valutativo verrà formalizzato d'ufficio, su richiesta della/del tirocinante, previo invio del modulo di adeguamento all'ufficio competente.

Ulteriori casi, non contemplati dal presente Regolamento, verranno sottoposti alla Commissione Paritetica che, di volta in volta, valuterà l'opportunità dell'adeguamento.

Il tirocinio dovrà avere carattere continuativo ed ininterrotto. Eventuali sospensioni temporali nell'arco del periodo di tirocinio dovranno essere motivate da ragioni di salute o da altri gravi motivi personali e familiari, debitamente documentati, presentando apposita domanda o tempestiva comunicazione all'Ufficio competente, che si riserverà di valutarle caso per caso e di sottoporle alla Commissione paritetica, che valuterà le richieste di sospensione e autorizzerà la ripresa del periodo di tirocinio, mantenendo valido il periodo già maturato.

Eventuale domanda di modifica della sede di tirocinio in corso deve essere motivata dalla/dal tirocinante e verrà valutata dalla Commissione Paritetica, caso per caso. In caso di controversie tra tutor e tirocinante, il tirocinio può essere interrotto. La Commissione Paritetica si riserva di approfondire la questione con entrambi le/gli interessate/i, salvi restando – da un lato – il diritto/dovere della/del tutor o della/del responsabile dell'Ente, a rescindere l'impegno con la/il tirocinante se questi si mostra gravemente inadeguata/o all'apprendimento e all'esercizio della pratica professionale e – dall'altro – il diritto della/del tirocinante a non perdere il tirocinio, fino a quel momento svolto, se l'interruzione non dipende da sue inadempienze.

Non è possibile richiedere il riconoscimento di attività lavorative, di volontariato o di Servizio Civile come tirocinio professionalizzante.

Art. 7 – Scelta e procedura di attivazione del tirocinio

Nel rispetto di quanto previsto all'art. 2 la/il laureata/o che intende iniziare il tirocinio deve:

- a) scegliere una struttura dall'elenco degli Enti/Aziende convenzionati per il TPV pubblicato sul sito istituzionale dell'Università degli Studi di Bari;
- b) stampare la modulistica pubblicata sul medesimo sito;
- c) rivolgersi alla struttura scelta e far firmare al Responsabile legale dell'Ente/Azienda il modulo di autorizzazione, debitamente compilato;
- d) compilare con la/il tutor psicologa/o il progetto formativo che dovrà essere firmato dalla/dal tutor e controfirmato dal Responsabile legale dell'Ente/Azienda;
- e) presentare tutta la modulistica (domanda di tirocinio, autorizzazione dell'ente, progetto/i

formativo/i) all'ufficio competente;

- f) presentare attestazione di avvenuto versamento del contributo richiesto a titolo di "Accompagnamento al tirocinio".

La/Il laureata/o può, autonomamente, cercare una struttura su tutto il territorio nazionale nella quale svolgere il tirocinio, proponendo la stipula di una nuova convenzione con l'Università. Gli Enti/Aziende pubblici e privati non ancora convenzionati con l'Università, che si candidano ad ospitare i tirocinanti, devono compilare la richiesta di stipula convenzione, secondo quanto previsto all'Art. 2 del presente Regolamento.

Art. 8 - Diritti e doveri del tirocinante

La/il tirocinante è tenuto a:

- a) seguire le indicazioni del Codice deontologico degli Psicologi Italiani;
- b) rispettare i tempi e le modalità di svolgimento dell'attività, così come riportato nel presente Regolamento;
- c) mantenere un atteggiamento e un comportamento congrui alla professione per la quale sta svolgendo il tirocinio, essendo quest'ultimo, di fatto, il primo approccio alla professione futura. In particolare, si richiama quanto previsto dalle Raccomandazioni per gli aspetti deontologici per i tutor e i tirocinanti.

Qualora la/il tirocinante ritenga che l'esperienza in corso non rispetti le condizioni indicate nella Convenzione e, in particolare, che non sia sufficientemente tutelato il suo diritto all'apprendimento, ella/egli ha la possibilità di segnalare la situazione all'ufficio competente che, dopo aver effettuato le opportune verifiche, valuterà come intervenire per il trasferimento del tirocinante, garantendo la salvaguardia del periodo di tirocinio già svolto.

Nel caso in cui, a seguito di verifica, si riscontri che le disposizioni contenute nella Convenzione non siano state rispettate, la Commissione Paritetica adotterà i provvedimenti ritenuti più idonei nei confronti delle sedi con cui è stata attivata la Convenzione, ivi compreso il recesso dalla stessa.

Art. 9 – Monitoraggio e valutazione

Ai fini della valutazione delle attività di TPV, la/il tutor compila un libretto nel quale esprime, insieme all'attestazione della frequenza, un giudizio sulle competenze della/del tirocinante relative al «saper fare e al saper essere psicologa/o». Tali competenze consistono nell'applicare le conoscenze psicologiche necessarie alla pratica professionale, nonché nel dimostrare la capacità di risolvere problemi tipici della professione e questioni di etica e deontologia professionale. Con la compilazione del libretto, la/il tutor rilascia una formale attestazione della frequenza, unitamente alla valutazione delle competenze mostrate dalla/dal tirocinante.

È fatto obbligo, per il responsabile dell'Ente/Azienda, o suo delegato, controfirmare le presenze del tirocinante sul libretto rilasciato dall'Università.

Il TPV è superato mediante il conseguimento di un giudizio d'idoneità. Nel caso in cui non venga conseguito il giudizio di idoneità, la/il tirocinante è tenuta/o ad effettuare nuovamente il monte ore di tirocinio per il quale non è stata/o ritenuta/o idonea/o.

Art. 10 – Adempimenti formali

Le domande di inizio tirocinio, le richieste di adeguamento ed ogni altra istanza riguardante l'attivazione e lo svolgimento del TPV, nonché i documenti attestanti la fine della attività vanno presentate alla U.O. Tirocini afferente al Career Management Service.

Art. 11 –Norme transitorie

Il seguente Regolamento è in vigore dalla data della sua emanazione. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia a quanto disposto dal Decreto Interministeriale n. 567 del 20/06/2022 - “Specifiche disposizioni transitorie per l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo” (Attuazione articolo 7, comma 1, della Legge 8 novembre 2021, n. 163).

Resta escluso, dal presente Regolamento, lo svolgimento del tirocinio *post-lauream* professionalizzante per l'iscrizione alla sezione B dell'Albo delle Psicologhe e degli Psicologi, per il quale rimangono in vigore modalità e termini già in uso presso l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, in conformità al D.P.R. n. 328 del 05/06/2001 e al D.L. n. 105 del 09/05/2003.